

BANDA MUSICALE CITTÀ DI VOLTRI – 1838

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Identità e finalità dell'Associazione

La Banda Musicale Città di Voltri, fondata in Voltri nell'anno 1838, è un'Associazione senza scopo di lucro avente finalità di interesse pubblico.

L'Associazione svolge le sue attività nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei suoi Soci, secondo principi di democrazia ed eguaglianza.

L'Associazione, prettamente apolitica, si propone di diffondere la cultura musicale fra i suoi Soci e fra la popolazione. Allo scopo promuove iniziative atte a valorizzare, far conoscere e tramandare il patrimonio proprio della tradizione bandistica, organizza Corsi Musicali e collabora con tutti gli interlocutori desiderosi di aiutare l'Associazione a svolgere la propria attività, con particolare riferimento alle Istituzioni e alle realtà associative presenti sul territorio.

Art. 2 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone in possesso dei necessari requisiti morali e di legge, senza distinzione alcuna di razza, nazionalità, religione e sesso, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali e accettino le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi interni.

L'iscrizione è in ogni caso subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione non ha carattere temporaneo.

I Soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) **SOCI CONTRIBUENTI:** è concessa la tessera a quota fissa annua
- b) **SOCI SOSTENITORI:** è concessa la tessera per elargizioni superiori a quelle dei Soci Contribuenti
- c) **SOCI CORSI MUSICALI:** si suddividono in ALLIEVI e FAMILIARI ALLIEVI; è concessa la tessera a quota fissa annua
- d) **SOCI MUSICANTI:** è concessa la tessera a quota fissa annua
- e) **SOCI ONORARI:** è concessa la tessera gratuita per speciali benemerite.

Le quote fisse dei Soci Contribuenti, dei Soci Corsi Musicali e dei Soci Musicanti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La tessera va rinnovata annualmente, entro la data della prima Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, dei Soci, versando la relativa quota associativa.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualifica di Socio Onorario è concessa dal Consiglio Direttivo ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non venga espressamente revocata. La concessione e l'eventuale revoca di tale qualifica devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, indipendentemente dall'entità della quota versata e dalla categoria di appartenenza.

Art. 3 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci minorenni possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono partecipare alle elezioni.

Tutti i Soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare, i Soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto, al più, al solo rimborso spese, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Soci.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente e a far rispettare il presente Statuto e tutti i regolamenti interni in vigore.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci devono inoltre impegnarsi a mantenere con la massima cura tutti i beni dell'Associazione e segnatamente quelli loro affidati.

Art. 4 - Recesso ed esclusione dei Soci

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il Socio può essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo annuale della tessera protrattosi per quattro mesi a decorrere dal termine indicato nell'Art. 2;
- b) comportamenti che abbiano arrecato grave danno morale e/o materiale all'Associazione;
- c) condotta non conforme alle norme statutarie o ai vigenti regolamenti interni, nonché alle normali regole della civile convivenza.

L'esclusione del Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. La deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dalle cinque categorie di Soci di cui al precedente Art. 2 in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo nei primi mesi dell'anno, e comunque non oltre la fine del mese di giugno, per sottoporre all'approvazione dei Soci il rendiconto dell'anno solare precedente, le previsioni di spesa per l'anno solare in corso e gli altri eventuali atti e disposti del Consiglio, nonché per relazionare i Soci circa l'andamento dell'Associazione. Ogni due anni l'Assemblea Ordinaria deve inoltre occuparsi delle procedure per il rinnovo del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, come meglio dettagliato nel successivo Art. 6.

È facoltà del Consiglio Direttivo convocare in qualsiasi momento un'Assemblea Straordinaria per discutere problemi particolarmente importanti e urgenti, sui quali reputi necessario il pronunciamento della totalità dei Soci. L'Assemblea Straordinaria può altresì essere riunita qualora ne faccia domanda per iscritto al Consiglio almeno il 30% dei Soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso. L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria deve sempre comprendere gli specifici temi in discussione; è fatto divieto di includere all'Ordine del Giorno di un'Assemblea Straordinaria argomenti generici quali "Varie ed Eventuali".

Fatte salve le differenze di cui sopra, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si svolgono con le stesse identiche modalità.

L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, deve essere convocata, con congruo anticipo, tramite comunicazione personale o avviso affisso nei locali e/o nelle bacheche dell'Associazione. Alla convocazione va sempre allegato l'Ordine del Giorno.

Ogni Assemblea è presieduta da un Presidente eletto tra i Soci presenti. L'Assemblea elegge inoltre un Segretario avente il compito di redigere il verbale della seduta.

Perché le delibere prese dall'Assemblea siano valide occorre che il numero dei Soci presenti raggiunga, in prima convocazione, i due terzi dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione per l'anno in corso. Qualora in prima convocazione non si ottenga il numero legale, è data facoltà di discutere in seconda convocazione e di deliberare a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni delibera è decisa per alzata di mano. Nell'ambito di ciascuna votazione ogni Socio ha la possibilità di esprimere uno e un solo voto. I Soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono delegare, per iscritto, un Socio di loro fiducia a rappresentarli. La delega deve contenere le generalità del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea alla quale la delega si riferisce e la firma del delegante. Ogni Socio può ricevere fino a un massimo di 5 deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale è esposto nei locali dell'Associazione o conservato in Segreteria, dove rimane comunque a disposizione dei Soci per consultazione.

Art. 6 - Elezioni Sociali

Ogni biennio l'Associazione rinnova il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. Allo scopo il Consiglio in carica ha l'obbligo di includere all'ordine del giorno della prima Assemblea Ordinaria utile una specifica voce al riguardo.

L'Assemblea deve nominare una Commissione Elettorale, composta da almeno tre Soci, con il compito di organizzare le elezioni e di sbrigare le pratiche di voto, secondo le modalità indicate dallo Statuto e dai vigenti regolamenti interni, nonché nel rispetto delle eventuali indicazioni tempo per tempo fornite dall'Assemblea.

I Soci che lo desiderino possono assistere a tutte le fasi del voto, a massima garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni.

I candidati alla carica di Consigliere devono essere iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed avere pagato la tessera per l'anno in corso. I Revisori dei Conti possono essere anche persone estranee all'Associazione. La candidatura a Revisore dei Conti è incompatibile con la candidatura a Consigliere. I componenti della Commissione Elettorale possono far parte della rosa dei candidati.

I Consiglieri e i Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

A meno che l'Assemblea dei Soci non decida diversamente, le votazioni si attuano col meccanismo del voto segreto, in una data successiva a quella dell'Assemblea stessa. In dette votazioni vengono eletti i nove membri del Consiglio Direttivo e i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

A elezioni avvenute, la Commissione Elettorale deve convocare i neo-eletti per comunicare loro l'esito delle votazioni e per invitare i Consiglieri alla ripartizione degli incarichi direttivi.

Ogni Consigliere uscente deve istituire, se possibile, il proprio successore circa i suoi compiti e passargli le consegne nel migliore dei modi, onde ridurre a lui le difficoltà di inserimento e minimizzare all'Associazione i disagi derivanti dalla transizione dalla precedente all'attuale amministrazione. A tale scopo è opportuno che il vecchio Consiglio affianchi per qualche tempo il nuovo.

In caso di subentro, il nuovo Consigliere deve essere affiancato, se possibile, dal Consigliere uscente per un periodo sufficiente a garantire il regolare passaggio delle consegne. Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere a cui subentra.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di nove membri, eletto secondo le modalità descritte nell'Art. 6.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi nove membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario, un Cassiere, un Economo, un Archivist, un Addetto ai Servizi e un Addetto all'Organico, con le seguenti mansioni:

- **PRESIDENTE:** è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, indice le riunioni, firma o controfirma i documenti ufficiali, detta le linee guida dell'Associazione, cura le pubbliche relazioni, dirige le eventuali controversie tra i Soci
- **VICEPRESIDENTE:** sostituisce in tutto e per tutto il Presidente nell'eventualità che questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, coordina i Corsi Musicali di concerto con il Direttore Artistico
- **SEGRETARIO:** tiene i libri contabili, redige i verbali, predispose i bilanci e i rendiconti, cura lo schedario dei Soci, provvede alla riscossione delle quote sociali, sbriga le pratiche di segreteria
- **VICISEGRETARIO:** sostituisce in tutto e per tutto il Segretario nell'eventualità che questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, segue le attività cul-

turali, ricreative e assistenziali rivolte ai Soci

- **CASSIERE:** maneggia il denaro, tiene il registro di cassa, si occupa di pagamenti e riscossioni, collabora alla stesura di bilanci e rendiconti
- **ECONOMO:** è responsabile della custodia dei locali sociali e di tutto quanto costituisce il patrimonio dell'Associazione ad eccezione degli spartiti, tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione, compila un registro di tutti i beni dati in comodato d'uso, con particolare riferimento a strumenti e divise
- **ARCHIVISTA:** è responsabile degli spartiti, manutiene e aggiorna secondo le indicazioni di Direttore Artistico e Capobanda le cartelle e i libretti
- **ADDETTO AI SERVIZI:** gestisce tutti gli aspetti legati allo svolgimento dei servizi musicali, ivi inclusi i contatti con i committenti, con l'unica eccezione della formazione dell'organico
- **ADDETTO ALL'ORGANICO:** cura in ogni sua fase la formazione dell'organico in occasione dei servizi, tenendo conto delle esigenze espresse dai committenti e delle indicazioni del Direttore Artistico e del Capobanda ed eventualmente ingaggiando Musicanti esterni all'Associazione per coprire eventuali carenze di organico.

Tutte le cariche associative sono espletate a titolo gratuito.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Qualora almeno tre Consiglieri chiedano la convocazione del Consiglio e nonostante ciò il Presidente non provveda, la convocazione verrà effettuata direttamente dagli stessi Consiglieri richiedenti.

Le delibere del Consiglio sono valide quando siano intervenuti almeno cinque dei suoi membri.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, la presidenza della riunione è assunta dal Consigliere anagraficamente più anziano.

In caso di parità di voti, quello del Presidente della seduta è preponderante.

Art. 8 - Responsabilità e doveri dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri in fatto di amministrazione ordinaria e straordinaria e opera nell'interesse esclusivo dell'Associazione. Il Consiglio risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci, che è e resta, in ogni caso, sovrana. I Consiglieri devono espletare le loro funzioni istituzionali con la massima diligenza. I Consiglieri che, operando nella più completa e manifesta buona fede nonché nel rispetto dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, dovessero contravenire a qualche disposizione di legge non sono in nessun caso da ritenersi personalmente responsabili né perseguibili, limitatamente agli atti compiuti nell'interesse dell'Associazione e alle loro eventuali conseguenze.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 5, ogni azione volta contro il Consiglio o contro singoli Consiglieri può essere deliberata solo ed esclusivamente col voto favorevole della maggioranza assoluta (50% + 1) dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione.

I Consiglieri hanno il dovere di giustificare le assenze dalle sedute del Consiglio Direttivo. In caso di reiterate assenze ingiustificate, il Consiglio potrà decidere di portare il caso all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, che deciderà il da farsi.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti secondo le modalità descritte nell'Art. 6.

In occasione della presentazione del rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci, i Revisori dei Conti hanno il compito di esaminare la contabilità dell'Associazione e di stendere un apposito verbale, da allegare al rendiconto. Tale attività deve essere svolta da almeno due dei tre Revisori in carica.

I Revisori possono esercitare le loro funzioni di supervisione e controllo anche durante l'anno, concordando con il Consiglio tempi e modalità.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

L'attività dei Revisori è espletata a titolo gratuito.

Art. 10 - Direttore Artistico e Capobanda

Il Direttore Artistico e il Capobanda, nominati dal Consiglio Direttivo, restano in carica per un periodo dipendente dagli accordi stipulati all'atto della nomina o fino a che il Consiglio non decida di revocare loro l'incarico.

Il Direttore Artistico risponde al Consiglio circa l'andamento del complesso bandistico sotto il profilo musicale e comportamentale, dirige prove e servizi secondo quanto concordato col Consiglio e svolge con responsabilità tutte le mansioni affidategli (a mero titolo di esempio, la scelta del repertorio musicale e l'individuazione del relativo organico tipo in occasione delle diverse esibizioni, la supervisione dei Corsi Musicali, l'organizzazione dei Saggi degli Allievi, ecc.).

Il Capobanda sostituisce in tutto e per tutto il Direttore Artistico nell'eventualità che questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. È inoltre responsabile della predisposizione della sala prove e del palco in occasione rispettivamente di prove e concerti (allo scopo deve coordinarsi con Direttore Artistico, Economo, Archivist, Addetto ai Servizi e Addetto all'Organico), provvede all'accordatura dei Musicanti e al loro inquadramento durante le esibizioni in pubblico.

Direttore Artistico e Capobanda possono assistere alle sedute del Consiglio, salvo parere contrario del Consiglio stesso.

Art. 11 - Presidente Onorario

È facoltà del Consiglio Direttivo insignire della qualifica di Presidente Onorario uno o più Soci Onorari che si siano particolarmente distinti nei riguardi dell'Associazione. Le funzioni di tale figura sono puramente onorifiche e non deliberative. Il Presidente Onorario può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

La nomina e la revoca di un Presidente Onorario sono soggette alle stesse regole valide per la nomina e la revoca di un Socio Onorario.

Art. 12 - Mezzi finanziari

Il sostentamento economico dell'Associazione è costituito essenzialmente dalle quote associative, da oblazioni, donazioni liberali e lasciti di Soci e benefattori, dalle sovvenzioni concesse da Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, dalle sottoscrizioni occasionali e infine dalle quote versate da Soci o da terzi a titolo di rimborso o di contributo spese, eventualmente a carattere forfettario, per lo svolgimento di attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio è libero di scegliere gli investimenti che ritiene più idonei per salvaguardare e incrementare il patrimonio dell'Associazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dall'Art. 1 relativamente agli scopi non commerciali dell'Associazione. Qualora il Consiglio si avvalga di istituti bancari o equivalenti, deve delegare a un adeguato numero di Consiglieri i necessari poteri per operare presso tali istituti. Gli eventuali avanzi di gestione nonché i beni e i capitali dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma devono essere destinati a favore di attività istituzionali previste nello Statuto dell'Associazione.

Art. 13 - Corsi Musicali

I Corsi Musicali organizzati dall'Associazione hanno come principale intento quello di formare nuovi Musicanti da inserire, al momento opportuno e sentito il parere del Direttore Artistico, nell'organico della Banda Musicale Città di Voltri. È tuttavia facoltà del Consiglio decidere di attivare anche Corsi extra-bandistici, strumentali e non, per contribuire a diffondere la cultura musicale fra la popolazione, così come indicato nell'Art. 1.

Il Consiglio Direttivo può emanare un apposito regolamento per il buon funzionamento dei Corsi.

L'Associazione può e deve sfruttare tutte le opportunità eventualmente messe a disposizione da Istituzioni e da Enti Pubblici e Privati, al fine di assolvere il suo compito di educatrice e di promotrice della cultura musicale.

Art. 14 - Comportamento dei Musicanti

La disciplina all'interno del Corpo Bandistico deve essere rispettata nel modo più assoluto, in particolar modo durante le prove e ancor più durante le esibizioni in pubblico. I Musicanti devono comportarsi sempre con serietà e responsabilità, senza mai nuocere all'immagine dell'Associazione e sforzarsi di seguire le direttive impartite dal Direttore Artistico, dal Capobanda e dai Consiglieri presenti. Eventuali obiezioni o lamentele da parte dei Musicanti devono essere indirizzate, in maniera civile ed educata, al Capobanda, che provvederà, se del caso, a girarle al Consiglio.

I Musicanti devono conservare diligentemente gli strumenti, le divise, gli spartiti e ogni altro materiale di proprietà dell'Associazione loro affidato.

I Musicanti sono inoltre tenuti a giustificare, a seconda dei casi all'Addetto all'Organico, al Direttore Artistico o al Capobanda, possibilmente in anticipo, le eventuali assenze ai servizi e alle prove.

In caso di reiterate assenze ingiustificate o di comportamenti che contravvengano ai dettami di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dei diretti interessati, potrà decidere di applicare uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonimento
- b) sospensione
- c) radiazione.

Il provvedimento potrà essere accompagnato da una sanzione pecuniaria, la cui entità sarà decisa di volta in volta dal Consiglio, a seconda delle circostanze.

Art. 15 - Affiliazioni e iscrizioni ad albi e registri

Al Complesso Musicale è data facoltà di affidarsi ad Associazioni a carattere musicale e culturale nonché di iscriversi a registri o albi predisposti dalle Istituzioni. Le delibere prese dal Consiglio in tal senso devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Festa di Santa Cecilia

L'Associazione, considerata la disponibilità finanziaria del momento, si impegna a celebrare annualmente la festa di Santa Cecilia, patrona della musica.

Art. 17 - Scioglimento

Tutti i beni patrimoniali, fatte le debite concessioni per singole proprietà private, che devono in ogni caso risultare registrate in archivio, sono di proprietà dell'Associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa decretato dall'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto, secondo le modalità operative decise dall'Assemblea stessa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 5, lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo col voto favorevole della maggioranza assoluta (50% + 1) dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Lo Statuto non può essere modificato se non dall'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria. L'Ordine del Giorno allegato alla convocazione di tale Assemblea deve indicare esplicitamente gli Articoli sui quali verterà la discussione. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 5 per la validità della prima e della seconda convocazione, occorre che le delibere relative alla modifica dello Statuto siano approvate, in deroga a quanto stabilito dallo stesso Art. 5, col voto favorevole di non meno dei quattro quinti degli intervenuti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 3 Giugno 2012 con delibera n° 4

Il Presidente dell'Associazione
Ing. Stefano Pagliano

Il Segretario dell'Associazione
Sig.ra Maria Rita Pezzi

Il Presidente dell'Assemblea
Ing. Angelo Benvenuto

Il Segretario dell'Assemblea
Sig.ra Mirella Ferrando